

REGOLAMENTO (CE) N. 381/95 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 1995****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽²⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	254,00	1006 30 65 100	01	318,00
1006 20 13 000	01	254,00		02	324,00
1006 20 15 000	01	254,00		03	329,00
1006 20 17 000	—	—		04	318,00
1006 20 92 000	01	254,00	1006 30 65 900	01	318,00
1006 20 94 000	01	254,00		04	318,00
1006 20 96 000	01	254,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	254,00	1006 30 92 100	01	318,00
1006 30 23 000	01	254,00		02	324,00
1006 30 25 000	01	254,00		03	329,00
1006 30 27 000	—	—		04	318,00
1006 30 42 000	01	254,00	1006 30 92 900	01	318,00
1006 30 44 000	01	254,00		04	318,00
1006 30 46 000	01	254,00	1006 30 94 100	01	318,00
1006 30 48 000	—	—		02	324,00
1006 30 61 100	01	318,00		03	329,00
	02	324,00		04	318,00
	03	329,00	1006 30 94 900	01	318,00
	04	318,00		04	318,00
1006 30 61 900	01	318,00	1006 30 96 100	01	318,00
	04	318,00		02	324,00
1006 30 63 100	01	318,00		03	329,00
	02	324,00		04	318,00
	03	329,00	1006 30 96 900	01	318,00
	04	318,00		04	318,00
1006 30 63 900	01	318,00	1006 30 98 100	—	—
	04	318,00	1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.